

**COMMISSIONE X**  
**TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI**  
**MARINA MERCANTILE**

LXIII.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1961**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):		consigliere di prima classe (carriera direttiva); Segretario, Perito, Geometra (carriera di concetto); Ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni. (1427);	
Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. (2373);		ARMATO: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1824);	
FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. ( <i>Urgenza</i> ) (1083);		ARMATO ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948. (1825)	794
FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. ( <i>Urgenza</i> ). (1084);		PRESIDENTE . . . . .	794, 795, 796 797, 798, 799, 800
CECCHERINI ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine. (1188);		GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	795, 796 797, 798, 799, 800
CECCHERINI ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo ( <i>Ambulanti e Messaggeri</i> ) (1205);		SAMMARTINO, <i>Relatore</i> . . . . .	795
AMICONI ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. ( <i>Urgenza</i> ) (1227);		ARMATO . . . . .	795, 796, 797, 798, 799
BALDELLI e FRANZO: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (1266);		FABBRI . . . . .	796, 799
CECCHERINI ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di		FRANCAVILLA . . . . .	799
		<b>Disegno di legge</b> ( <i>Rimessione all'Assemblea</i> ):	
		Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere alla Azienda di Stato per i servizi telefonici una anticipazione di lire 100 miliardi sui fondi dei conti correnti postali ( <i>Approvato dal Senato</i> ). (3021)	800
		PRESIDENTE . . . . .	800
		<hr/> <hr/>	
		<b>La seduta comincia alle 10.</b>	
		SAMMARTINO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		( <i>È approvato</i> ).	

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (2373); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1083); Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1084); Ceccherini ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratti a termine (1188); Ceccherini ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (Ambulanti e Messaggeri) (1205); Amiconi ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretari » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1227); Baldelli e Franzo: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1266); Ceccherini ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiali di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni (1427); Armato: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1824); Armato ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 (1825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Fabbri ed

altri: « Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »; Fabbri ed altri: « Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »; Ceccherini ed altri: « Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine »; Ceccherini ed altri: « Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (ambulanti e messaggeri) »; Amiconi ed altri: « Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di "segretario" a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; Baldelli e Franzo: « Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; Ceccherini ed altri: « Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni »; Armato: « Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni »; Armato ed altri: « Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 ed il 30 aprile 1948 ».

Riprendiamo l'esame della tabella *M* dell'allegato I al disegno di legge.

Dichiaro precluso l'emendamento 161 degli onorevoli Francavilla, Fabbri e Calvaresi del seguente tenore:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 47-ter.

(Variazione coefficiente del capo ufficio di prima classe).

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge il coefficiente di retribuzione del capo ufficio di prima classe (tabella *M* dell'allegato I alla legge stessa) è fissato a 357.

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1961

In sostituzione l'onorevole Fabbri presenta il seguente emendamento, che consente il ruolo aperto ai gradi terminali della tabella *M*:

« Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a ricoprire le qualità di capo ufficio o equiparata la promozione alla qualifica di capo ufficio di prima classe o equiparata viene conferita, a ruolo aperto, dopo cinque anni di permanenza alla qualifica immediatamente inferiore ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sono contrario a questo emendamento.

SAMMARTINO, *Relatore*. Anche io sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fabbri, di cui ora ho dato lettura. Il relatore e il rappresentante del Governo sono contrari.

(Non è approvato).

L'onorevole Amadei ha presentato il seguente emendamento all'articolo 23-ter/A:

## ART. 23-ter/A.

« All'articolo 23-bis che prevede il trasferimento a domanda nel ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali A. N. nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, aggiungere il seguente comma:

« È del pari consentito, nei limiti e con le modalità sopra indicati, il passaggio a domanda nell'Albo nazionale degli ufficiali di seconda e terza classe della carriera esecutiva.

È altresì ammesso col consenso dell'interessato, il distacco e l'invio in missione negli uffici locali di personale della carriera esecutiva con qualifiche non superiori a quelle sopra indicate ».

ARMATO. Sono d'accordo su questo emendamento, tanto più che esso rafforza il principio della libera circolazione di manodopera nell'interno dell'Amministrazione. Però questa circolazione della manodopera come avviene? Noi con alcuni articoli abbiamo accettato l'abbattimento di certi compartimenti stagno per quanto riguarda la carriera esecutiva del personale di ruolo attraverso il travaso di una certa aliquota. Abbiamo avuto molti altri casi, come quello del passaggio del personale dall'Amministrazione postale all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che dipende dallo stesso Ministero. Sappiamo altresì che i pas-

saggi da una amministrazione all'altra sono rimasti bloccati per la mancata elezione o la mancata formazione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

La mia domanda specifica vuole essere questa: profittando di questo emendamento dell'onorevole Amadei vogliamo dire in maniera precisa che certi passaggi all'interno dello stesso Ministero possono essere ammessi a domanda e su parere favorevole del consiglio d'amministrazione? Ciò eviterebbe anche il sospetto che qualcuno possa ottenere il passaggio in virtù di una particolare protezione e scavalcando la legge, mentre invece una norma specifica non viene regolamentata.

Oltre tutto sappiamo che tra poco ci sarà il nuovo disegno di legge che riguarda l'ampliamento degli organici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Allora un travaso di personale da un ruolo all'altro potrebbe corrispondere alle esigenze produttive della stessa amministrazione.

Quindi sono del parere di accettare senz'altro l'emendamento Amadei e di stabilire in via permanente questo principio. Non ha senso che esso possa essere accettato soltanto in parte, perché darebbe l'impressione di un certo privilegio. Sappiamo del resto che la legge di carattere generale prevede già questo passaggio da un ruolo ad un altro e da una amministrazione ad un'altra. Quindi vorrei che fosse ritirato per un momento l'emendamento, affinché possa essere ripreso con maggiore meditazione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Bisogna distinguere i due problemi sollevati dall'onorevole Armato. Noi abbiamo approvato un articolo 23-bis con cui è consentito a una parte del personale della carriera esecutiva di passare nell'altra carriera esecutiva degli operatori di esercizio. Ora l'emendamento Amadei non è se non l'inverso della norma precedente. Fin qui si rimane nel passaggio del personale da una carriera all'altra nell'ambito della stessa amministrazione, sempre nella carriera esecutiva. Invece il problema Armato investe il passaggio da un'amministrazione all'altra; mentre questa materia non è oggetto di un regolamento generale. La questione sollevata dall'onorevole Armato investe una norma di carattere generale, che naturalmente è regolata dalla legge generale sull'ordinamento della pubblica amministrazione.

In queste condizioni e in questo momento non credo che sia possibile accettare quello che propone l'onorevole Armato, anche per-

ché si tratta di una norma di vasta portata, che costituirebbe una novità in questa materia e rappresenterebbe una deroga a norme di carattere generale che, se sono state fatte, sono state fatte per certe garanzie.

Contesto poi che ci siano stati dei passaggi dall'Amministrazione delle poste a quella dei telefoni. L'unico caso che c'è stato nella carriera direttiva non è stato perfezionato dal Ministro Spallino, che ha restituito quel funzionario alla sua amministrazione di provenienza.

ARMATO. Dopo gli emendamenti che abbiamo approvato, che giustamente, nell'interesse dell'Amministrazione, hanno stabilito questo principio, io non faccio la questione riguardante il passaggio da un'amministrazione all'altra, passaggio oltre tutto previsto dall'articolo 199 del testo unico del codice del pubblico impiego che così recita: « L'iniziativa di chiedere il trasferimento di contingenti di impiegati di carriera diversa da quella direttiva dall'una all'altra amministrazione spetta altresì al Consiglio superiore della pubblica amministrazione », in quanto fino a quando non sarà formato questo Consiglio superiore, certo non possiamo essere noi, in questa sede, ad innovare.

Il discorso che io faccio è un altro. Noi abbiamo approvato alcuni articoli che, per la prima volta, affermano il principio della possibilità di passare, all'interno della stessa Amministrazione, da un ruolo all'altro.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ma nell'ambito della stessa carriera.

ARMATO. Questo principio non può essere soltanto limitato ad una sola categoria quale può essere quella degli ufficiali del personale esecutivo, ma questa facoltà discrezionale di attuare tale principio deve essere affidata al Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Con l'emendamento Amadei, questa è la prima volta che lo facciamo.

Per quanto riguarda l'emendamento Canestrari abbiamo approvato un altro principio, cioè la possibilità di mettere a disposizione un certo numero di posti della carriera esecutiva a favore di una certa categoria di personale.

Invece, l'emendamento Amadei afferma il principio dello scambio fra le due amministrazioni.

Il rilievo che il Governo ha sollevato relativo al caso che si è verificato nell'Amministrazione della pubblica istruzione non è pertinente a questo discorso; semmai è pertinente

all'altro caso che si è verificato nel quale si è avuto il passaggio dall'Amministrazione postale e telegrafica a quella telefonica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amadei su cui relatore e Governo sono favorevoli, sempre con l'intesa che la votazione è subordinata al parere della I e della V Commissione.

(È approvato).

C'è un altro emendamento presentato dall'onorevole Amadei aggiuntivo dell'articolo 23-*quater*:

« Nei confronti di coloro i quali sono stati inquadrati nei ruoli organici della carriera esecutiva in applicazione della legge 3 maggio 1955, n. 448, le promozioni ad ufficiale di seconda classe e equiparate, conferite dopo il 30 aprile 1958, nonché quelle da conferire dopo l'entrata in vigore della presente legge agli impiegati che trovansi nelle condizioni sopraindicate, decorrono, ai soli fini giuridici, dal 1° maggio 1958 ».

Governo e relatore sono favorevoli.

Pongo in votazione l'emendamento Amadei subordinando la votazione al parere favorevole della I e della V Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla nota alla tabella N il cui esame era stato sospeso. Ne do lettura:

« (a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 36 della legge 27 febbraio 1956, n. 119, una maggiorazione pari al 20 per cento del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica ».

Mi pare che, a seguito dell'avvenuta approvazione del principio del ruolo aperto, si verrebbe a creare una sperequazione con tale nota.

Comunque pongo in votazione la nota alla tabella N, sostituendo le parole: « premio di esercizio », a quelle: « premio di maggior produzione » per coordinamento a quanto già è stato approvato dalla Commissione. Voteremo però successivamente la percentuale della maggiorazione, dato che per essa è stato presentato un emendamento.

(È approvata).

FABBRI. Io presento un emendamento per l'aumento della maggiorazione al 50 per cento.

ARMATO. Vorrei che la percentuale fosse corrispondente esattamente alla somma attualmente percepita; e siccome in atto questo personale percepisce lire 2.000, queste costituiscono il 25 per cento di 8.000 lire.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. In questa nota in calce tale maggiorazione è stata già calcolata, perché questo personale con le note accessorie già percepisce tale somma. Perciò chiedo che venga mantenuta la percentuale del 20 per cento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la maggiorazione del 50 per cento proposta dall'onorevole Fabbri.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Armato tendente a fissare al 25 per cento la percentuale, anziché al 20 per cento.

(È approvato).

Pongo in votazione la nota nel suo complesso con l'emendamento testé approvato:

« (a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, una maggiorazione pari al 25 per cento del premio di esercizio relativo alla qualifica ».

(È approvata).

ARMATO. Vorrei presentare un altro emendamento che riguarda tutte le note che abbiamo approvato. Esso concerne il problema della decorrenza.

PRESIDENTE. La decorrenza è quella dell'entrata in vigore della legge. Non ci può essere dubbio.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Vuol dire che per due mesi non sarà percepito l'emolumento.

ARMATO. Ma con questo concetto si salta tre anni, perché la legge approvata sulle competenze accessorie abroga questa norma con effetto retroattivo. Quindi, se questa norma inserita nel disegno di legge in esame non ha lo stesso effetto retroattivo di quella relativa alle competenze accessorie, il personale ci rimette.

PRESIDENTE. Ma questo non si può mettere nella nota. Caso mai dovrebbe essere una disposizione generale.

Passiamo ad esaminare la nota alla tabella O, il cui esame era stato sospeso:

« (a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958,

n. 119, una maggiorazione pari al 20 per cento del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica ».

Pongo prima di tutto in votazione la nota, con la sostituzione delle parole: « premio di esercizio », alle altre: « premio di maggior produzione », fatta eccezione dell'ammontare della maggiorazione, su cui vi è un emendamento dell'onorevole Armato.

(È approvata).

Pongo ora in votazione l'emendamento Armato, a cui ha aderito l'onorevole Fabbri, di fissare nel 25 per cento l'ammontare di questo premio.

(È approvato).

Pongo ora in votazione la nota nel suo complesso così formulata:

« (a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, una maggiorazione pari al 25 per cento del premio di esercizio relativo alla qualifica ».

(È approvata).

Passiamo alla nota alla tabella P.

Il Governo aveva presentato la seguente nota:

« (a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, una maggiorazione pari al 20 per cento del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica ».

Gli onorevoli Fabbri, Francavilla e Bogoni avevano presentato la seguente nota:

« Nota. — Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili ad ufficiale tecnico di terza classe vengono conferiti, mediante concorso per titoli, al personale comune assunto e denominato, ivi compresi gli operai giornalieri o a contratto di diritto privato, con almeno 180 giorni di servizio effettivo nelle mansioni del ruolo. Per il predetto concorso si prescinde dal limite massimo di età e dal titolo di studio ».

Pongo in votazione la nota presentata dagli onorevoli Fabbri ed altri.

(Non è approvata).

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1961

Pongo in votazione la nota presentata dal Governo con il coordinamento con gli articoli e le note già approvati e cioè « premio di esercizio » in luogo di « premio di maggior produzione » e con la percentuale del 25 per cento in luogo di quella del 20 per cento.

(È approvata).

Passiamo alla nota alla tabella Q. Ne do lettura:

« (a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, una maggiorazione pari al 20 per cento del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica ».

In coordinamento di quanto già approvato, si propone di sostituire alle parole: « premio di maggior produzione », le altre: « premio di esercizio ».

Pongo in votazione la nota alla tabella Q con l'emendamento di cui è stata data lettura, fatta eccezione della misura della maggiorazione.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Fabbri e Armato: « 25 per cento », anziché « 20 per cento ».

(È approvato).

Passiamo alla tabella M, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione:

TABELLA M.

(Ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1960	Numero dei posti dal 1° luglio 1961
345	Capo ufficio di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1.140	1.370
284	Capo ufficio . . . . .	2.500	2.750
240	Ufficiale di 1 <sup>a</sup> classe	17.850	19.025
211	Ufficiale di 2 <sup>a</sup> classe		
193	Ufficiale di 3 <sup>a</sup> classe		
		21.490	23.145

(È approvata).

Pongo in discussione l'allegato II al disegno di legge, nel nuovo testo proposto dal Governo:

## ALLEGATO II

(Pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni).

Mestieri vari:

Coefficiente		
193	Capi operai . . . . .	65
167	I Categoria . . . . .	250
157	II Categoria . . . . .	420
151	III Categoria . . . . .	250
148	IV Categoria . . . . .	355
		<u>1.340</u>

L'onorevole Sammartino propone la modifica dell'allegato II in questo senso:

Capi operai anziché 65, 50;

Prima categoria, coefficiente 167, anziché 250, 150;

Seconda categoria, coefficiente 157, anziché 270, 200;

Terza categoria, coefficiente 151, 200;

Quarta categoria, coefficiente 148, 200.

Complessivamente 800.

L'onorevole Fabbri propone invece la soppressione della tabella.

Pongo in votazione la tabella con l'emendamento dell'onorevole Sammartino, relatore. Quelli che sono per la soppressione, voteranno contro.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Io accetto l'emendamento Sammartino.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione.

(Non è approvata).

ARMATO. Mi pare che ci sia stata incertezza sulla votazione.

PRESIDENTE. Ho messo in votazione la tabella, precisando che coloro che erano per la soppressione, avrebbero votato contro. La votazione ha dato un pari numero a favore e contro la tabella. Quindi non è approvata.

ARMATO. Avevamo fatto una lunga discussione su questa tabella ed eravamo venuti nella determinazione di procedere alla riduzione. Io ho votato contro, ritenendo che si trattasse solo della riduzione della tabella.

PRESIDENTE. Si è votato per la soppressione di quella tabella. Se ce n'è un'altra, non si può non metterla in votazione.

L'onorevole Frunzio propone un altro emendamento: che i posti siano 60 per i capi operai, 250 per la prima categoria, 250 per la seconda categoria, 100 per la terza e 100 per la quarta: in totale 760, anziché 800.

FABBRI. Io non ho fatto una questione, perché credevo che si trattasse dei coefficienti, mentre siamo rimasti d'accordo in sede di trattative che gli operai comunque denominati sarebbero stati tutti sistemati nei ruoli organici. Ora, se lasciamo la tabella anche con un solo posto, ciò significa che nella nostra Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ci debbono essere gli operai permanenti, cioè i salariati. Io non mi trovo d'accordo su questo aspetto. La nostra amministrazione per le sue caratteristiche industriali non è uguale alle altre amministrazioni dello Stato come organo burocratico. Quindi non approvo la tabella e insisto per la soppressione.

ARMATO. Su questo argomento debbo riconfermare che a un certo momento è prevalso il criterio di mantenere questo ruolo del personale operaio esclusivamente per alcune esigenze che possono essere tipiche dell'amministrazione centrale, in analogia con quanto avviene in altre amministrazioni. Ma questa norma deve essere accompagnata da una precisa dichiarazione: questo personale comunque non potrà mai essere applicato presso gli uffici di esercizio, altrimenti tra due mesi il detto personale chiederà, in analogia con le mansioni disimpegnate, la sistemazione. Quindi esso deve essere applicato soltanto presso gli uffici dell'amministrazione centrale, con esclusione assoluta, anche temporanea, dall'applicazione presso le amministrazioni periferiche.

FABBRI. Non vedo perché dobbiamo mantenere questa discriminazione.

ARMATO. L'Amministrazione postale delle telecomunicazioni presenta delle sue tipiche articolazioni ministeriali che sono analoghe a certe articolazioni delle altre amministrazioni. Riconosco che certi ufficiali ministeriali non hanno niente a che fare con l'esercizio, ma ci possono essere certe esigenze in misura molto ridotta a quelle proposte e formulate. Pertanto, do la mia adesione a questo congegno quando è detto che l'applicazione di questo personale deve essere riservata ai servizi ministeriali.

FRANCAVILLA. Nella votazione precedente noi in fondo abbiamo votato per la soppressione.

PRESIDENTE. Ho già detto chiaramente che la tabella non è stata approvata.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Faccio presente ai colleghi che l'amministrazione ha assunto l'impegno di inquadrare l'attuale personale che esplica mansioni che sono quelle di salariato, cioè l'intero personale inquadrato nei ruoli di agente di esercizio. Ciò non toglie che l'amministrazione deve avere la possibilità di avere un certo numero di operai per alcune mansioni tipiche. Se abbiamo bisogno di un muratore, non possiamo dare tutto in appalto. Quindi la pianta assicura il minimo indispensabile per far fronte a delle esigenze di piccola manutenzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella presentata dall'onorevole Frunzio.

(È approvata).

Pongo in votazione la nota all'allegato II presentata dagli onorevoli Armato, Canestrari e Amadei e a cui il Governo è favorevole:

« È tassativamente vietata l'utilizzazione di detto personale, anche in via temporanea, presso gli uffici e i reparti delle direzioni provinciali poste e telecomunicazioni, dei circoli delle costruzioni, dei centri automezzi, a tutte le mansioni connesse all'esercizio postelegrafico ».

(È approvata).

Gli onorevoli Armato e Amadei presentano un emendamento aggiuntivo dell'articolo 50-*quinquies* del seguente tenore:

ART. 50-*quinquies*.

« L'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Ai primi direttori capi e agli ispettori di ragioneria o equiparati di cui alla tabella F dell'allegato I alla presente legge è concessa, dopo 3 anni di permanenza in tale qualifica, senza demerito, una maggiorazione del 50 per cento sul premio mensile di esercizio cumulabile con le altre maggiorazioni.

Il presente articolo e le note richiamate in calce alle tabelle F, N, O, Q hanno effetto economico per la tabella F dal 1° gennaio 1960, per le tabelle N, O, Q dal 1° luglio 1960 ».

ARMATO. Noi abbiamo approvato delle note in calce che si richiamano all'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. Ma l'articolo 36 non è più operante perché si riferisce al premio di produzione che è stato soppresso. Pertanto, questo articolo tende a due cose. A

ripristinare l'articolo 36 limitatamente a quella categoria prevista e, in secondo luogo, alla efficacia di retrodatazione agli effetti economici delle note che abbiamo approvato. La differenza di decorrenza dipende dalla maturazione del triennio.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Siccome le tabelle entrano in vigore dal 1° luglio, bisogna coordinarle.

PRESIDENTE. L'emendamento Armato, articolo 50-*quinquies*, dovrà essere inserito, in sede di coordinamento, nella legge. Deve essere aggiunto alla tabella Q, dove non era previsto.

Pongo in votazione l'emendamento Armato, articolo 50-*quinquies*, con il chiarimento testé dato.

*(E approvato).*

Rinvio ad altra seduta la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge in attesa che sui nuovi articoli e sugli emendamenti approvati esprimano il loro parere la Commissione I (Affari costituzionali) e la Commissione V (Bilancio). Naturalmente la Commissione dovrà ritornare sugli articoli o emendamenti che eventualmente non dovessero ottenere il parere favorevole dell'una o dell'altra Commissione.

Chiedo poi alla Commissione che mi venga dato mandato di procedere al coordinamento di tutti gli emendamenti approvati al disegno di legge con l'intesa che il testo così coordinato sarà di nuovo sottoposto alla sanzione definitiva della Commissione.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere alla Azienda di Stato per i servizi telefonici una anticipazione di 100 miliardi di lire sui fondi dei conti correnti postali (Approvato dal Senato) (3021).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere alla Azienda di Stato per i servizi telefonici una anticipazione di lire 100 miliardi sui fondi dei conti correnti postali ».

L'onorevole Francavilla ha inoltrato, a nome del quinto dei membri della Commissione, corredata dal prescritto numero di firme, la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in questione.

Poiché i firmatari risultano presenti, la discussione è sospesa.

Il disegno di legge sarà rimesso all'Assemblea.

**La seduta termina alle 11,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI